



## **La Grecia è venuta meno ai suoi obblighi astenendosi dal recuperare aiuti illegali versati agli agricoltori greci a titolo di compensazione di condizioni climatiche avverse**

Nel 2009, l'organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) – un ente pubblico avente come scopo quello di assicurare le aziende agricole contro i danni derivanti da rischi naturali – ha versato agli agricoltori greci pagamenti compensativi di un importo complessivo pari a 425 milioni di euro per danni verificatisi nel 2008 in seguito a condizioni climatiche avverse.

Con decisione del 7 dicembre 2011, la Commissione ha qualificato tali misure come aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno <sup>1</sup>. Essa ha quindi ingiunto alle autorità elleniche di recuperarli presso i beneficiari.

La Grecia ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare tale decisione e di sospenderne l'esecuzione fino alla pronuncia della sentenza nel merito. Nel 2012, il presidente del Tribunale <sup>2</sup> ha sospeso l'esecuzione della decisione nei limiti in cui imponeva alla Grecia di recuperare gli aiuti incompatibili presso i rispettivi beneficiari. Nondimeno, nel 2014, il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito<sup>3</sup>. La Grecia ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendo tanto l'annullamento della sentenza del Tribunale quanto la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione fino all'esito del procedimento di impugnazione. La Corte ha respinto l'istanza di sospensione <sup>4</sup> nonché l'impugnazione confermando l'obbligo dello Stato ellenico di recuperare gli aiuti <sup>5</sup>.

Secondo la Commissione, la Grecia non ha adottato entro il termine prescritto tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della sua decisione e non l'ha informata a sufficienza delle misure adottate in esecuzione della decisione stessa: essa ha quindi deciso di introdurre un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte.

Con la sentenza pronunciata in data odierna, **la Corte accoglie il ricorso per inadempimento della Commissione.**

Essa statuisce anzitutto che **la Grecia non ha adottato**, alla scadenza del termine prescritto dalla Commissione (11 giugno 2012)<sup>6</sup>, **tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di Stato illegali.** Infatti, più di otto anni dopo l'adozione della decisione della Commissione, le autorità elleniche non hanno ancora proceduto alla sua esecuzione.

<sup>1</sup> Decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall'organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 (GU 2012, L 78, pag. 21).

<sup>2</sup> Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2012, Grecia/Commissione ([T-52/12 R](#), v. comunicato stampa n. [118/12](#)).

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, Grecia/Commissione ([T-52/12](#)).

<sup>4</sup> Ordinanza del vicepresidente della Corte del 3 dicembre 2014, Grecia/Commissione ([C-431/14 P R](#)).

<sup>5</sup> Sentenza della Corte dell'8 marzo 2016, Grecia/Commissione ([C-431/14 P](#), v. comunicato stampa n. [26/16](#)).

<sup>6</sup> Il termine di quattro mesi fissato per l'esecuzione della decisione della Commissione sarebbe scaduto il 9 aprile 2012. Tuttavia, in considerazione dell'accettazione della domanda della Grecia di procrastinare di due mesi il recupero degli aiuti da parte della Commissione, il termine scadeva l'11 giugno 2012.

Peraltro, la Corte afferma che **la Grecia non si trovava nell'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti**. Le difficoltà amministrative o tecniche connesse con il numero elevato di beneficiari non consentono di considerare che la realizzazione del recupero sia tecnicamente impossibile. Inoltre, nel giugno 2015, la Grecia ha indicato di avere l'intenzione di procedere a un intervento legislativo per risolvere questa difficoltà amministrativa, e questo tre anni dopo la scadenza del termine summenzionato.

Per quanto riguarda, poi, l'argomento della Grecia in cui essa indicava di non aver adottato un decreto interministeriale ai fini del recupero di importi superiori a EUR 5 000 perché la Commissione vi si sarebbe opposta, la Corte precisa che quest'ultima aveva espresso talune preoccupazioni quanto a un qualsivoglia limite arbitrario al di sotto del quale il recupero non sarebbe stato compiuto. Tuttavia, una siffatta osservazione **non impediva alla Grecia di procedere alla modifica del proprio contesto giuridico per garantire l'esecuzione della decisione della Commissione**.

Quanto all'argomento dedotto con riferimento alle tensioni sociali che sarebbero conseguite al recupero degli aiuti, le autorità elleniche non hanno dimostrato la concretezza del rischio di una reazione da parte degli agricoltori tale da avere conseguenze sull'ordine pubblico, cui esse non avrebbero potuto far fronte con i mezzi a loro disposizione.

Infine, la Corte dichiara che **la Grecia si è astenuta dall'informare a sufficienza la Commissione quanto alle misure adottate in applicazione della decisione**<sup>7</sup>.

Da una parte, alla data della conclusione della fase scritta del presente procedimento, la Grecia non aveva ancora comunicato alla Commissione i documenti che dimostrano che i beneficiari erano stati messi in mora quanto al rimborso dell'aiuto. Dall'altra, essa non ha costantemente informato la Commissione dei progressi nell'adozione delle misure nazionali necessarie ai fini del recupero completo degli aiuti. Infatti, dopo aver comunicato, nel giugno 2016, di non aver ancora adottato le misure per il recupero, la Grecia non ha più fornito alcuna altra informazione: tutte le domande esplicite e le lettere di richiamo della Commissione sono rimaste senza reazione da parte della Grecia.

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

<sup>7</sup> La decisione della Commissione impone alla Grecia di fornire talune informazioni relative al recupero dell'aiuto entro un termine di due mesi che decorre dalla data della sua notifica. Dal momento che la decisione è stata notificata l'8 dicembre 2011, questo termine è scaduto l'8 febbraio 2012. Anche a voler ritenere che il termine di due mesi sia stato prorogato di due mesi in ragione dell'accettazione della summenzionata domanda da parte della Commissione, le autorità elleniche non avevano comunque ancora fornito le informazioni.